



**Protocollo di intesa tra**  
**Tribunale di Imperia**  
**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia**  
**Ordine degli Avvocati di Imperia**  
**Camera Penale di Imperia - Sanremo**

**UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO**  
**IN VIDEOCONFERENZA**

**-artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 e 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p.-**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”;

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, approfondito nel successivo del 20 marzo 2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia; che analoga indicazione è pervenuta con la nota del 21 marzo 2020;

considerato che il Tribunale di Imperia ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

sentiti il R.I.D. per gli uffici giudicanti, i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica ;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del successivo giudizio direttissimo si terranno con il sistema della videoconferenza. In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie.
2. Le udienze saranno tenute nell'aula Trifuoggi attrezzata per il collegamento a distanza.
3. Il sistema informatico da utilizzare per il collegamento da remoto è individuato nell'applicativo “TEAMS” di Microsoft, fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile dagli utenti esterni alla RUG (Rete Unificata Giustizia), ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

4. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà, ove possibile, mediante Microsoft Teams.
5. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale tramite Skype for Business.
6. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.
7. Alla firma del presente documento, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Imperia, il Comando Provinciale dei Carabinieri, gli Istituti Penitenziari.
8. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC).
9. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
10. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto presso il quale l'arrestato verrà condotto (o, se posto agli arresti domiciliari, è autorizzato a recarsi, di regola senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
11. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo di custodia a fianco del suo assistito, ovvero da remoto mediante collegamento telematico dal proprio studio o da altro locale idoneo ad assicurare efficienza della connessione e riservatezza. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

12. Dall'ora della comunicazione il difensore si impegna, qualora il suo collegamento da remoto non riesca entro 10 minuti, a raggiungere nel più breve tempo possibile l'aula di udienza informando la cancelleria del prevedibile tempo di percorrenza, ovvero - a sua scelta - inviando un suo sostituto immediatamente reperibile.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disattivare temporaneamente l'audio delle parti alle quali non ha dato la parola o chiedere a queste ultime che disattivano momentaneamente il collegamento video, restando comunque loro garantito di vedere e udire quanto viene detto dal Giudice e dagli altri attuali interlocutori.

13. In caso di collegamento da remoto del difensore, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).

14. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua. Nel decreto si chiederà espressamente anche la presenza dell'ufficiale di Pg per la redazione del verbale ex art 146 bis disp. att.

15. A tal fine si pregano gli istituti penitenziari, i commissariati e le stazioni interessate di garantire in loco la presenza di un ufficiale di PG che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis co. 3, 4, 5 disp att. c.p.p. secondo la modulistica già inviata ai predetti Uffici. Il verbale, a fine udienza, andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo alleggerà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere.

16. In allegato al decreto di fissazione dell'udienza, trasmesso al difensore via p.e.c. possibilmente almeno un'ora prima del suo inizio, e comunque in tempo utile, saranno inviati gli atti comprensivi del decreto di presentazione all'udienza, il verbale di arresto con i relativi allegati, unitamente al certificato del casellario giudiziale e all'eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare, per la sola consultazione. Tali atti saranno cancellati all'esito dell'udienza dal difensore, su cui grava un obbligo in tale senso, salvo che lo stesso intenda ritenerli in tutto o in parte dandone comunicazione alla cancelleria e provvedendo al pagamento telematico dei diritti di copia degli atti ritenuti di interesse a mezzo della piattaforma di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, previa comunicazione del relativo importo da parte della cancelleria.

17. Il giudice, alla presenza del cancelliere, stabilirà il collegamento, e attiverà la registrazione video – audio (obbligatoria) secondo le indicazioni ricevute con l’atto di presentazione. Da tale momento si intende iniziata l’udienza di convalida.

Prima dell’inizio della stessa la cancelleria contatterà telefonicamente il difensore preannunciando l'imminente invito a partecipare al collegamento da remoto.

18. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all’udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo / linee guida del tribunale, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all’udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza “*per ragioni di sicurezza*”, da individuarsi nell’attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

19. Nell’ipotesi in cui l’atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà ordinariamente nel luogo ove si trova l’arrestato.

20. Nel corso dell’udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella “stanza virtuale” della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell’avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

21. Dell’udienza verrà tenuta registrazione da salvare su idoneo supporto e allegare agli atti solo in caso di partecipazione a distanza del difensore.

22. Gli orari delle udienze di convalida disposte con questo mezzo andranno per il possibile concordati con i competenti Commissariato di PS / Comando di CC, Istituto penitenziario di riferimento, anche per evitare sovrapposizioni.

23. I microfoni nelle aule di udienza dovranno essere di continuo disinfettati.

Si stabilisce l’operatività del presente protocollo a decorrere dal 30 marzo 2020 e sino al 15 aprile 2020, salvo proroga del regime eccezionale, anche attraverso provvedimento del Presidente del Tribunale, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Viene indicato quale responsabile dell'attuazione e del monitoraggio il funzionario dr.ssa Giuseppina Mezzasalma.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Imperia, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Imperia, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia.

Imperia - Sanremo, 27.03.2020

Il presente protocollo viene in data odierna condiviso in collegamento da remoto, previa lettura integrale del testo.

Il Presidente del Tribunale

dr. Eduardo Bracco



Il Procuratore della Repubblica

dr. Alberto Lari



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

avv. Bruno Di Giovanni

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente della Camera Penale di Imperia – Sanremo

avv. Fabrizio Cravero

Firmato digitalmente da: Fabrizio Cravero  
Data: 27/03/2020 12:03:52

